

Al Sindaco
-Autorità di Pubblica Sicurezza-

del Comune di S. VITO DI LEGUZZANO

**COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ E/O ASSUNZIONE
DI STRANIERO O APOLIDE**
(art. 7, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286)

Il sottoscritto sesso M F

nato a il

residente in via n.

cittadino

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

COMUNICA

che in data ha:

- ospitato/fornito alloggio
- assunto alle proprie dipendenze
- ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani

il/al Sig. sesso M F

nato a il

residente in via n.

cittadino con:

- passaporto n. rilasciato il
- permesso di soggiorno n. rilasciato il da
- (1)

La presente comunicazione viene resa in qualità di:

- proprietario/intestatario dell'immobile sito in Prov.
via/piazza n. int. piano
- titolare/legale rappresentante della ditta (2)

S. VITO DI LEGUZZANO
Luogo Data

.....
Firma per esteso e leggibile

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE

Avvertenza: la comunicazione va effettuata entro quarantotto ore dall'inizio dell'ospitalità o della assunzione o della cessione della proprietà.

- (1) Indicare gli estremi di eventuale altro documento di identificazione.
- (2) Denominazione ed indirizzo della Ditta/Datore di lavoro.

Articolo 7

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza .

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. ⁽¹⁾